



**ASSOCIAZIONE**

**GRANARIA**  
**MILANO**

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

# **CONTRATTO 150**

**Biomasse di origine vegetale/animale a destinazione  
energetica**

**CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE  
DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA**



ASSOCIAZIONE

GRANARIA  
MILANO

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

## **Le Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto tipo dei prodotti sottoelencati**

- Mais e derivati e prodotti secondi
- Riso derivati e prodotti secondi
- Grano tenero/duro derivati e prodotti secondi
- Cereali e derivati e prodotti secondi
- Uva derivati e prodotti secondi
- Semi oleosi derivati e prodotti secondi
- Industria Alimentare derivati e prodotti secondi
- Industria Alimentare SOA
- Industria Agroalimentare non SOA stato secco e stato umido
- Industria sementiera derivati e prodotti secondi
- Farine proteiche fuori specifiche
- Polline avicole
- Prodotti vari
- Trinciati ed erbai autunno vernini e primaverili estivi freschi e maturi
- Residui estrazione dell'olio
- Fondami
- Cippato di legno vergine
- Trochi uso triturazione
- Sottoprodotti da attività di lavorazione del legno
- Gusci noccioli vari
- Farine di carne
- Grassi animali
- Ruco per biocombustibile



ASSOCIAZIONE

GRANARIA  
MILANO

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

## BIOMASSE A DESTINAZIONE ENERGETICA CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

### INDICE

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI .....	4
ARTICOLO 3. FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI.....	4
ARTICOLO 4 QUALITÀ .....	4
ARTICOLO 5. DAZI TASSE E SIMILI.....	5
ARTICOLO 6. CAMPIONAMENTO .....	5
ARTICOLO 7. RECLAMI.....	5
ARTICOLO 8. PROVE .....	5
8.1 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI.....	5
8.2 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI .....	6
ARTICOLO 9. ATTRIBUZIONE DELLE SPESE .....	6
ARTICOLO 10. QUANTITA' .....	6
ARTICOLO 11. TOLLERANZE E ABBUONI.....	6
ARTICOLO 12. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ARTICOLO 13. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	7
ARTICOLO 14. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA.....	7
ARTICOLO 15. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE.....	7
ARTICOLO 16. PAGAMENTO .....	8
16.1 TERMINI.....	8
16.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA .....	8
16.3 PAGAMENTI SCADUTI.....	8
ARTICOLO 17. INADEMPIENZE .....	9
ARTICOLO 18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	9
ARTICOLO 19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA .....	10
ARTICOLO 20. ARBITRATO IRRITUALE .....	10
ARTICOLO 21. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE.....	10



ASSOCIAZIONE

GRANARIA  
MILANO

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

## ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione dei rapporti commerciali tra operatori aventi per oggetto:

biomasse di origine vegetale e non a destinazione energetica, intendendo per tale la sostanza organica atta ad essere arsa, e frazione biodegradabile/fermentescibile di prodotti anche coltivati a tal fine, prodotti secondari e residui dell'agricoltura, allevamento e foreste, vergini o derivati da industria di trasformazione, che abbiano subito solo trattamenti fisico - meccanici (ivi compresa l'estrazione dell'olio con solventi).

## ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le parti, previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi:

- posta elettronica certificata (PEC), salvo diverso accordo fra le parti circa l'uso della posta elettronica ordinaria, convenuto ed esplicitato per scritto in sede di contratto
- posta elettronica ordinaria con e/o fra parti estere
- altri mezzi che:
  - consentano la tracciabilità di invio e/o ricezione
  - siano stati convenuti ed esplicitati per scritto in sede di contratto

Le comunicazioni ricevute oltre le 18,00 di un giorno lavorativo sono efficaci dal giorno lavorativo successivo.

L'onere della prova spetta al mittente.

Le Comunicazioni inviate al Broker o all'intermediario sono considerate come comunicazioni effettive sotto il presente contratto.

## ARTICOLO 3. FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI

I termini di tempo, se non diversamente specificato, sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.

Si considerano:

- lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre
- i giorni festivi dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto. La parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.

## ARTICOLO 4 QUALITÀ

La merce commercializzata su denominazione deve rispondere:

- all'uso espressamente dichiarato in contratto o alla specifica destinazione d'uso
- alle condizioni di merce:
  - leale: esente da segni di manipolazioni/interventi fatti con lo scopo di occultare, totalmente o parzialmente, vizi o difetti
  - mercantile: esente da vizi o difetti di entità tale da impedirne la classificazione e/o il commercio per la specifica destinazione d'uso

La merce commercializzata su campione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- se in base a "campione reale": corrispondenza al campione su cui la vendita è stata perfezionata
- se in base a "campione-tipo": corrispondenza alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'5% sul valore della merce.



ASSOCIAZIONE

GRANARIA  
MILANO

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

## ARTICOLO 5. DAZI TASSE E SIMILI

Tutte le tasse, dazi e simili all'esportazione, presenti o future, sono a carico del Venditore.

Tutte le tasse, dazi e simili all'importazione, presenti o future, sono a carico del Compratore

Fatto salvo che nella conferma di compravendita o contratto non sia riportata la dicitura "Prezzo finito a tutti gli effetti".

## ARTICOLO 6. CAMPIONAMENTO

L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni - se richiesto - competono:

- al venditore per le vendite "franco partenza"
- al compratore per le vendite "franco arrivo"

Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario:

- nel luogo di consegna della merce
- in almeno tre esemplari per ogni singolo ricevimento
- in contraddittorio fra chi riceve, chi ritira e/o chi effettua la consegna, siano essi il venditore od il compratore o loro rappresentanti, autotrasportatori compresi

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte nei modi previsti dall'art.2 - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina, addebitando tutte le spese alla parte negligente.

- con idonei contenitori a chiusura sigillata, controfirmati dalle parti e/o loro rappresentanti
- della massa di almeno 1 chilogrammo, se non diversamente specificato

## ARTICOLO 7. RECLAMI

Il compratore deve comunicare qualunque reclamo o contestazione, entro e non oltre due giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Nel caso in cui la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo deve essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Se la contestazione riguarda il condizionamento della merce, il compratore - nello stesso termine del reclamo - deve convocare il venditore in Arbitrato per Qualità e Condizionamento.

## ARTICOLO 8. PROVE

I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti.

### 8.1 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI

Il Compratore per la prima analisi deve:

Ai fini del reclamo di cui all'art .7, valgono i campioni:

- indirizzati al Laboratorio dell'Associazione Granaria di Milano salvo pattuizione diversa ove si preveda



altro laboratorio fiduciario delle due parti

- depositati: entro 5 giorni successivi al prelevamento
- spediti a mezzo di terzi: entro 3 giorni successivi al prelevamento

La parte che richiede il rapporto di prova deve spedirne copia alla controparte entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.

### 8.2 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI

La parte che intende chiedere le controprove deve, sotto pena di decadenza:

- presentare il campione od i campioni validi in suo possesso, allo stesso Laboratorio di prova
- rispettare gli stessi termini e modalità sopra descritti calcolati dal giorno successivo al ricevimento del risultato della prima prova
- darne comunicazione alla controparte
- trasmettere alla controparte il rapporto di prova entro 8 giorni dal ricevimento

In caso di controprove, il risultato finale e definitivo ai fini contrattuali è la media dei risultati disponibili.

---

## **ARTICOLO 9. ATTRIBUZIONE DELLE SPESE**

Le spese di prove e controprove, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

---

## **ARTICOLO 10. QUANTITA'**

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.

---

## **ARTICOLO 11. TOLLERANZE E ABBUONI**

Le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dagli specifici Contratti di c.v. e o contratti tipo, saranno definite, quando non sia stato esercitato il diritto al rifiuto, mediante arbitrato in base alle prove eseguite dal Laboratorio dell'Associazione Granaria di Milano salvo pattuizione diversa ove si preveda altro laboratorio fiduciario delle due parti.

---

## **ARTICOLO 12. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue:

- a) per contratti stipulati alla condizione "consegna prontissima", la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- b) per contratti stipulati alla condizione "consegna pronta/ disponibile", la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale
- c) per i contratti stipulati alla condizione "consegna differita" in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.

La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla

**ASSOCIAZIONE****GRANARIA  
MILANO****CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA****09/2025**

merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto).

Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.

Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.

In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria. In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per prima decade del mese: dal 1° al 10° giorno incluso
- per seconda decade del mese: dall'11° al 20° giorno incluso
- per terza decade del mese: dal 21° all'ultimo giorno incluso
- per prima quindicina del mese: dal 1° al 15° giorno incluso
- per seconda quindicina del mese: dal 16° all'ultimo giorno incluso
- mensile: dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto.

### **ARTICOLO 13. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore. L' inadempienza di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.

### **ARTICOLO 14. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA**

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore.

Nel caso in cui si ricorra allo Spedizioniere, per luogo di consegna è inteso l'indirizzo e/o l'ufficio dello Spedizioniere incaricato, cui spetta l'indicazione dell'esatto indirizzo di consegna della merce.

### **ARTICOLO 15. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE**

Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché ritenuta non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata e formale contestazione alla Controparte. Il diritto al rifiuto può potrà essere esercitato e convalidato anche qualora il degrado sia uguale o superiore al 30%.

In caso di esercizio del diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli N. 6 - CAMPIONAMENTO e N. 8 PROVE.

Salvo diverso accordo con la Controparte, il Compratore nelle compravendite "franco Partenza" avrà l'obbligo ed il Venditore nelle compravendite "franco Arrivo" avrà la facoltà, di depositare la merce "per conto di chi spetta", in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla Controparte.

Qualora l'accordo fra le Parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto, con l'attribuzione dei costi, delle spese e delle eventuali differenze prezzo alla data del



rifiuto, secondo il principio della soccombenza.

Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce.

Il compratore potrà:

- rinunciare alla merce
- farsela sostituire
- riacquistarla a mezzo acquisto coattivo esercitato da un di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore

Il compratore dovrà esercitare la sua scelta e comunicarla al venditore entro 2 giorni successivi al ricevimento della Decisione arbitrale.

La decisione degli Arbitri relativa al diritto di rifiuto non è appellabile.

---

## **ARTICOLO 16. PAGAMENTO**

---

### 16.1 TERMINI

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini di legge che regolano i rapporti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

Salvo diverso accordo fra le parti, per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione "consegna franco valuta".

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli di legge, si applicano comunque le disposizioni relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario.

Il compratore anche se ha in corso un reclamo per la merce ricevuta, deve corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, almeno il 70% del valore richiesto della merce, fatto salvo il caso in cui sia già stato esercitato il diritto al rifiuto.

### 16.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA

Il Venditore, se espressamente pattuita in contratto, ed osservato quanto disposto dal secondo comma del punto 1 dell'art. 16, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. Lgsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti. Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.

### 16.3 PAGAMENTI SCADUTI

In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

- a) in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico del Compratore
- b) In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti:

**ASSOCIAZIONE****GRANARIA**  
**MILANO****CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA****09/2025**

facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia

## **ARTICOLO 17. INADEMPIENZE**

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita alla risoluzione del contratto.

La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.

In ragione delle caratteristiche del settore merceologico di riferimento, l'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, di cui agli Articoli 1467 Cod. Civ. e segg., non potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:

- a) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione
- b) differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui l'inadempienza si è manifestata.

La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell'inadempienza coincide con l'ultimo giorno del periodo previsto per l'esecuzione. La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni lavorativi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura. In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell'inadempienza e quella del pagamento sono calcolati in base al D. Lgsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla controparte -al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente. In caso di prefinanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.

## **ARTICOLO 18. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento. Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.



ASSOCIAZIONE

GRANARIA  
MILANO

CONDIZIONI GENERALI PER BIOMASSE DI  
ORIGINE VEGETALE/ANIMALE A DESTINAZIONE  
ENERGETICA

09/2025

---

#### ARTICOLO 19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

---

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale attraverso arbitrato irrituale applicando il Regolamento arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano, salvo pattuizione diversa, che dichiarano di ben conoscere ed accettare.

---

#### ARTICOLO 20. ARBITRATO IRRITUALE

---

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento arbitrale dell'associazione designata nel contratto nei seguenti termini:

- a) per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo
  - b) in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione
- Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

---

#### ARTICOLO 21. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE

---

Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.